

**BOLLETTINO****UFFICIALE****DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA**

Anno I.

Mogadiscio, 3 Settembre 1970

Suppl. n. 1 al n. 9

**DIREZIONE E REDAZIONE**  
 presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
 Pubblicazione Mensile

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'imposta degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

**SOMMARIO****PARTE PRIMA****ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI****FIRST PART****LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

LEGGE 1 Settembre 1970, n. 52 — *Modifica alla Legge*  
*10 Gennaio 1970, n. 3.*

Pag. 886

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI  
 PUBBLICI 28 Luglio 1970, n. 196 — *Concessione*  
*di area di terreno demaniale a favore dei Signori*  
*Ahmed Ghelle Barre e Ten. Sulub Omar Hasci.*

» 887

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI  
 PUBBLICI 11 Agosto 1970, n. 197 — *Concessione*  
*di area di terreno demaniale a favore del Signor*  
*Mohamed Hassan Musse.*

» 888

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società Luitpold Werk Chemische Phar. Fabrik Kommandit- gesellschaft. (201)</i>	Pag. 890
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società Luitpold Werk Chemische Phar. Fabrik Kommandit- gesellschaft. (202)</i>	» 891
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società Luitpold Werk Chemische Phar. Fabrik Kommandit- gesellschaft. (203)</i>	» 892
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società Luitpold Werk Chemische Phar. Fabrik Kommandit- gesellschaft. (204)</i>	» 893
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società F. Hoffmann La Roche &amp; Co. Limited Company. (205)</i>	» 894
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società F. Hoffmann La Roche &amp; Co. Limited Company. (206)</i>	» 895
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società F. Hoffmann La Roche &amp; Co. Limited Company. (207)</i>	» 896
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società F. Hoffmann La Roche &amp; Co. Limited Company. (208)</i>	» 897
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società F. Hoffmann La Roche &amp; Co. Limited Company. (209)</i>	» 898
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'Impresa della Società F. Hoffmann La Roche &amp; Co. Limited Company. (210)</i>	» 899
REGIONAL COURT OF HARGEISA — <i>Petitioner Adan Noor Idleh. (211)</i>	» 900
REGIONAL COURT OF HARGEISA — <i>Petitioner Ali Mawel Derie. (212)</i>	» 901

**PARTE PRIMA**  
**ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI**  
**FIRST PART**  
**LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

i. LEGGE 1 Settembre 1970, n. 52.

Modifica alla Legge 10 Gennaio 1970, n. 3.

**IL PRESIDENTE**  
**DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;  
VISTA la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;  
VISTA la Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 e successive modifiche;  
PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario

Supremo;

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE**

**Art. 1**

Il paragrafo 5 dell'art. 2 della Legge 10 Gennaio 1970 n. 3 viene modificato come segue:

«5. Ogni Sezione regionale della Corte di Sicurezza Nazionale è composta dal Presidente del Consiglio Rivoluzionario Regionale o da ufficiale da lui delegato, che la presiede, e dai seguenti due membri.

- 1) Il Presidente del Tribunale Regionale o magistrato del Tribunale Regionale designato dal Presidente del Tribunale Regionale.
- 2) un ufficiale delle Forze Armate designato dal Consiglio Rivoluzionario Regionale.

Dinanzi alla Sezione regionale della Corte di Sicurezza Nazionale l'accusa è sostenuta dall'ufficiale che esercita le funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero presso il Tribunale Regionale.

**Art. 2**

La presente Legge entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mcgadiscio, li 1 Settembre 1970.

**IL PRESIDENTE**  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Gen. Div. Mohamed Siad Barre*

**DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI**  
28 Luglio 1970, n. 196.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Signori Ahmed Ghelle Barre e Ten. Sulub Omar Hasci.

**IL SEGRETARIO DI STATO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Somala nella parte compatibile con lo Spirito della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO l'assetto giuridico della Repubblica Democratica Somala n. 1 in data 21 Ottobre 1969;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 30-12-1965, presentata dai Signori Ahmed Ghelle Barre e Ten. Sulub Omar Hasci intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Campo Bottego — Ricade nella zona VII Esterna;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 4 del 4-4-1966, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 852 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 13° seduta del 23 Luglio 1966;

VISTO il progetto n. 4675 variante al progetto n. 852 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 16° seduta del 14-11-1967 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTO il progetto n. 2461 variante al progetto n. 4675 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua II seduta del 24 Marzo 1970 e concernente la costruzione di due ville ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 71467 in data 17-9-1966, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che i Signori Ahmed Ghelle Barre e Sulub Omar Hasci hanno pagato la somma di Sh. So. 2.500; quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 5.000, è stata consegnata ai Signori Ahmed Ghelle Barre e Sulub Omar Hasci come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 20 Settembre 1966;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio ai Signori Ahmed Ghelle Barre e Sulub Omar Hasci l'area di terreno demaniale di mq. 5.000, sito in Mogadiscio — in Campo Bottego, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25-7-1970 fra il Governo rappresentato dal Segretario dei LL. PP. e gli interessati Signori Ahmed Ghelle Barre e Sulub Omar Hasci

Mogadiscio, li 28 Luglio 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL.PP.  
*Ing. Ali Hussein Osman*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 26.*  
*Mogadiscio, li 3 Agosto 1970.*  
*Il Magistrato ai Conti:*  
MOHAMUD ISSE SALWE

**DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI**

11 Agosto 1970, n. 197.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Hassan Musse.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Costituzione della Repubblica Somala nella parte compatibile con lo Spirito della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO l'assetto giuridico della Repubblica Democratica Somala n. 1 in data 21 Ottobre 1969;

VISTO il D. P. R. 9 Gennaio 1967, n. 6;

VISTO l'ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 14 Maggio 1960, presentata dal Sig. Hassan Mohamed Saad intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in V Km. per Afgoi — Ricade nella zona VI Periferica;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bolettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 5 del 24-5-1967, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 6° seduta del 4 Luglio 1967;

VISTO il progetto n. 8062 variante al progetto n. 2319 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 3° seduta del 25 Febbraio 1969 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 93461 in data 24-9-1967, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hassan Mohamed Saad ha pagato la somma di Sh. So. 3.000, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 3.000, è stata consegnata al Sig. Hassan Mohamed Saad come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 4 Ottobre 1967;

VISTA la 2° domanda in data 21 Ottobre 1967, presentata dal Sig. Hassan Mohamed Saad con la quale viene richiesta in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — V Km. per Afgoi — in ampliamento alla concessione originaria — Ricade nella zona VII Esterna;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta in ampliamento è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un muro di cinta in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio — nella sua 18° seduta del 3 Settembre 1968;

VISTA la bolletta n. 111506 in data 25-9-1968, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hassan Mohamed Saad ha pagato la somma di Sh. So. 750, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in ampliamento a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta in ampliamento di mq. 750, è stata consegnata al Sig. Hassan Mohamed Saad, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 2 Ottobre 1968;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 1267 di Rep. in data 17-8-1968, registrato a Mogadiscio il 22-8-1968 al n. 615 Atti Pubblici Vol. 18 a rogito Notaio Dr. Hassan Uarsame Ali con il quale il Sig. Hassan Mohamed Saad cede e trasferisce al Sig. Mohamed Hassan Musse tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 3.750, sito in Mogadiscio — V Km. per Afgoi;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Mohamed Hassan Musse l'area di terreno demaniale di mq. 3.750, sito in Mogadiscio — in V Km. per Afgoi, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 10-8-1970, fra il Governo rappresentato dal Segretario dei LL. PP. e l'interessato Sig. Mohamed Hassan Musse.

Mogadiscio, li 11 Agosto 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL.PP.  
*Ing. Ali Hussein Osman*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 32.*  
*Mogadiscio, li 17 Agosto 1970.*  
*Il Magistrato ai Conti:*  
MOHAMUD ISSE SALWE

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1284.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft, Società costituita e operante secondo le Leggi della R.F.T., Soci personalmente responsabili Walter Karreth e Rudolf Karreth, con sede a Monaco 25, Germania, Zielstattstrasse 9-11, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«I marchio è costituito nella parola: «ANACAL» (parola) comune scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Medicinali per il trattamento locale delle emorroidi» di propria fabbricazione e commercio della Società L. W. C. P. F. K.

Mogadiscio, li 16 Aprile 1970.

(201)

Il Direttore Generale  
*Dr. Omar Ahmed Omar*

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1281.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft, Società costituita e operante secondo le Leggi della R.F.T., Soci personalmente responsabili Walter Karreth e Rudolf Karreth, con sede a Monaco 25, Germania, Zielstattstrasse 9-11, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio -- Dipartimento I -- Ufficio Brevetti -- la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «ARTEPARON» (parola) comunque scritta».

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1422.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società F. Hoffman - La Roche & Limited Company, Società Svizzera con sede a Basilea, Svizzera, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «RETIPHON» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso medicinale e igienico, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti e prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Mogadiscio, li 10 Maggio 1970.

(207)

Il Direttore Generale  
Dott. Mohamed M. Nur

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1424.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società F. Hoffman - La Roche & Limited Company, Società Svizzera con sede a Basilea, Svizzera, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «RIVOTRIL» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso medicinale e igienico, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti e prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Mogadiscio, li 10 Maggio 1970.

(208)

Il Direttore Generale  
*Dott. Mohamed M. Nur*

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

Certificato N. 7/36 - 1425.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società F. Hoffman - La Roche & Limited Company, Società Svizzera con sede a Basilea, Svizzera, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio consiste nel disegno di due esagoni sovrapposti. Nell'esagono inferiore è inserita la parola: «ROCHE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso medicinale e igienico, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti e prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Mogadiscio, li 10 Maggio 1970.

(209)

Il Direttore Generale  
Dott. Mohamed M. Nur

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1426.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società F. Hoffman - La Roche & Limited Company, Società Svizzera con sede a Basilea, Svizzera, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «TIBERAL» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso medicinale e igienico, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti e prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Mogadiscio, li 10 Maggio 1970.

(210)

Il Direttore Generale  
*Dott. Mohamed M. Nur*

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Un medicinale per la terapia delle artrosi» di propria fabbricazione e commercio della Società L. W. C. P. F. K.

Mogadiscio, li 18 Aprile 1970.

(202)

Il Direttore Generale  
Dr. Omar Ahmed Omar

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

Certificato N. 7/36 - 1283.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft, Società costituita e operante secondo le Leggi della R.F.T., Soci personalmente responsabili Walter Karreth e Rudolf Karreth, con sede a Monaco 25, Germania, Zielstattstrasse 9-11, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «COMBIASE» (parola comunque scritta).

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Preparazioni e sostanze farmaceutiche e veterinarie».

Mogadiscio, li 18 Aprile 1970.

(203)

Il Direttore Generale  
*Dr. Omar Ahmed Omar*

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento Industria — Sezione Brevetti**

---

Certificato N. 7/36 - 1513.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft, Società costituita e operante secondo le Leggi della R.F.T., Soci personalmente responsabili Walter Karreth e Rudolf Karreth, con sede a Monaco 25, Germania, Zielstattstrasse 9-11, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «MOVILAT» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società Luitpold-Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Kommanditgesellschaft, Società costituita e operante secondo le Leggi della Repubblica Federale Tedesca, Soci personalmente responsabili Walter Karreth e Rudolf Karreth con sede a Monaco 25, Germania Zielstattstrasse 9-11.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Un medicinale ovvero una preparazione per il trattamento percutaneo delle affezioni infiammatorie, traumatiche e degenerative dei tendini, legamenti, articolazioni e muscoli» di propria fabbricazione e commercio della Società Luitpold Werk Chemische Pharmazeutische Fabrik Fommanditgesellschaft.

Mogadiscio, li 19 Maggio 1970.

(204)

Il Direttore Generale  
Dott. Mohamed M. Nur

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

### Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 1423.

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società F. Hoffman - La Roche & Limited Company, Società Svizzera con sede a Basilea, Svizzera, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «RONICOL» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso medicinale e igienico, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti e prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Mogadiscio, li 10 Maggio 1970.

(205)

Il Direttore Generale  
*Dott. Mohamed M. Nur*

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**  
**Dipartimento industria — Sezione Brevetti**

---

*Certificato N. 7 36 1421.*

IL SEGRETARIO DI STATO

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società F. Hoffman - La Roche & Limited Company, Società Svizzera con sede a Basilea, Svizzera, il giorno 12 Agosto 1969, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «LITRISON» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso medicinale e igienico, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti e prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Società F. Hoffmann - La Roche & Co. Limited Company.

Mogadiscio, li 10 Maggio 1970.

(206)

Il Direttore Generale  
*Dott. Mohamed M. Nur*

**REGIONAL COURT OF HARGEISA**

IN THE REGIONAL COURT AT HARGEISA

Civil Misc. Petition No. 14/70.

Petitioner: Adan Noor Idleh.

Versus

Counter-Petitioner: Somali Nazional Bank, Hargeisa.

DECREES

Petitioner Adan Noor Idleh stated on Oath that he obtained the following circular cheques.

1. No. 001275 for 33,300/- favouring Mr. Mohamoud Billeh Mohamed, Mogadiscio on 2nd May, 70.

2. Circular cheque No. 00736 for Shs. 5,600/- favouring same persons. He added that both circular cheques were destroyed on the Plane crashed on 6th May, 70 at Mogadiscio Air-Port, but the said amount has never been paid to Mohamoud Billeh Mohamed nor to himself. He petitioner applied for order cancelling both circular Cheques and the amount to be paid to him.

In accordance with Article 27 of Law No. 2 of 9th September, 1965 Circular Cheque No. 00275 of 2-5-70 and Cheque No. 00736 is hereby cancelled the amount payable in these cheques to be refunded by the Hargeisa Somali National Bank to petitioner Adan Noor Idleh after 30 days of the publication of this order in the Official Bulletin.

Hargeisa, 18-8-70.

O. YUSUF

Ag. President, Regional Court, Hargeisa

(211)

**REGIONAL COURT OF HARGEISA**

---

IN THE REGIONAL COURT AT HARGEISA

Civil Misc. Petition No. 13/70.

Petitioner: Ali Mawel Deria.

Versus

Counter-Petitioner: Somali National Bank, Hargeisa.

**DECREES**

Petitioner Ali Mawel Deria filed this petition stating on oath that obtained Circular cheque No. 001281 for Shs. 44,500/- on 6th May, 70 in favour of Mr. Ali Shirreh Warsama Mogadiscio and the said circular Cheque has been destroyed on crushed plane at Mogadiscio Air-port on 6th May, 70 and the amount of Shs. 44,500/- never been paid either to Ali Shirreh or to himself, and he petitioner now applied for cancellation of the Circular cheque in question and the amount in question to be refunded to him and he produced confirmation to his statement letter No. 442-3138 dated 2nd August, 70 addressed to him by the Hargeisa Branch of B.N.S. which confirms the issue of the said circular cheque from their branch and the non-payment of the amount in question by their branches.

In these circumstances I order circular Cheque No. 001281 dated 6th May, 70 to be cancelled and the order to be published in the Official Bulletin on payment of the publication by the petitioner and the amount of Shs. 44,500/- to be refunded to the petitioner Ali Mawel Deria after 30 days of the Publication of this decree in the Official Bulletin.

Hargeisa, 18-8-70.

O. YUSUF  
Ag. President, Regional Court, Hargeisa

(212)



